



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

(ALLEGATO 3)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40/2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio delle attività, gli intermediari:

- a) *Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:*
 - *consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulle sue attività, sulle sue potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;*
 - *forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;*
- b) *Sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;*
- c) *Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario*
- d) *Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; e possono ricevere dal contraente, a titolo dei versamenti dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:*
 1. *Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;*
 2. *Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche forma "on line", che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;*
 3. *Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), per importi inferiori a 2999,99 € (duemilanovecentonovantanove/99), il limite è relativo a ciascuna movimentazione di denaro contante, ancorchè riferita anche ad uno o più contratti pagati contestualmente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 € (settecentocinquanta/00), annui per ciascun contratto.*